



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 23/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 febbraio 2012, n. 12

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 39 MW da realizzare nei Comuni di Candela e Ascoli Satriano (FG) località "Piana di Candela", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: FARPOWER S.r.l. con sede legale in Roma, Via delle Milizie n. 38 - P. IVA e C.F. 08256301006.

Il giorno 15 febbraio 2012, in Roma, presso la sede della Regione Puglia

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva n. 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale, con provvedimento n. 35 del 23.01.2007, ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale n. 31/2008, mediante un procedimento

unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Farpower S.r.l., con nota prot. n. 38/13900 del 29.11.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza totale pari a 185 MW da realizzarsi nei Comuni di Candela e Ascoli Satriano (FG) - località "Piana di Candela";
- la Società Farpower S.r.l. inoltrava presso l'Assessorato Regionale all'Ecologia, in data 11.12.2006, istanza per la verifica di assoggettabilità alle procedure di V.I.A.;
- Terna SpA, in data 20.04.2007, forniva quale soluzione tecnica minima generale di connessione il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica 380/150 kV da collegare in entrata - esce alla linea 380 kV "Foggia - Candela"; tale STMG veniva accettata dalla Società in data 20.07.2007;
- l'Assessorato Regionale all'Ecologia, con Determina n. 342 del 04.06.2008, provvedeva ad escludere dalle procedure di V.I.A. 21 aerogeneratori sui 74 proposti in progetto;
- l'Assessorato Regionale all'Ecologia, con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008, comunicava alla Ditte operanti nel Comune di Ascoli Satriano il superamento del parametro di controllo e, di conseguenza, sia la sospensione dei procedimenti di screening e di V.I.A. sia l'interruzione della valutazione integrata, riattivabili solo a seguito di approvazione del P.R.I.E. da parte del Comune interessato; l'Ufficio Energia, quindi, con nota prot. n. 5697 del 21.05.2009, dichiarava l'impossibilità di provvedere alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- la Società Farpower, in data 24.06.2009, impugnava la succitata nota dell'Ufficio Energia dinanzi al TAR Puglia sede di Bari, il quale, con Ordinanza n. 436 del 09.07.2009, ne sospendeva l'efficacia ordinando alla Regione Puglia di convocare e dar corso alla Conferenza di Servizi;
- la Società proponente, in data 28.09.2009, proponeva un nuovo ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari non avendo la Regione Puglia ottemperato all'Ordinanza n. 436/2009 di cui sopra; detto ricorso veniva accolto e, con Ordinanza n. 677 del 04.11.2009, il TAR Puglia nominava quale Commissario ad acta il Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, per avviare e dare corso alla Conferenza di Servizi, con ogni più ampio potere e facoltà di delega, esercitata in favore della Dott.ssa Maria Grazia Fusco.

Considerato che, in ottemperanza alla predetta Ordinanza:

- il Commissario ad acta, con il supporto tecnico dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, convocava, con nota prot. n. 384 dell'11.01.2010, la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 26 gennaio 2010;
- il Commissario ad acta, con il supporto tecnico dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, convocava, con nota prot. n. 5984 del 16.04.2010, la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07 maggio 2010;

- essendo nelle more pervenuto, al di fuori delle riunioni di Conferenza, il parere, in parte negativo, del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, datato 09.07.2010, il Commissario ad acta, il 09.12.2010, incontrava i rappresentanti di detto Servizio, alla presenza e con il supporto dei rappresentanti dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, per rappresentare i profili di inammissibilità di detto parere paesaggistico alla luce dell'art. 14 quater, comma 1, della richiamata legge n. 241/1990 sulla manifestazione del dissenso, in particolare per quanto attiene al difetto di motivazione e alla mancanza delle indicazioni positive per il superamento del dissenso;
- all'esito di detto incontro del 09.12.2010, il Commissario ad acta trasmetteva al Servizio Assetto del Territorio e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento la nota interlocutoria in pari data prot. n. 159-09.12.2010-17234, nella quale si invitava detto Servizio a conformarsi al citato art. 14 quater, comma 1, della legge 241/1990 nonché a fornire elementi per riscontrare le osservazioni nel frattempo presentate dal proponente con nota del 06.09.2010, ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, e relative al merito e alla legittimità del parere reso il 09.07.2010 e ciò in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni dandone atto nelle determinazioni di competenza;
- il Commissario ad acta, con il supporto tecnico dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, convocava, con nota prot. n. 17472 del 16.12.2010, la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 gennaio 2011;
- il Commissario ad acta, con il supporto tecnico dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, convocava, con nota prot. n. 2558 del 23.03.2011, la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 23 marzo 2011;
- il Commissario ad acta, con il supporto tecnico dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, convocava, con nota prot. n. 5850 del 05.05.2011, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 19 maggio 2011, nella quale il progetto veniva favorevolmente valutato per n. 13 aerogeneratori.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi nelle varie riunioni della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n. 6150 del 16.05.2011, richiama il parere favorevole già espresso con le note prot. n. 9721 del 10.03.2011 e prot. n. 25257 del 24.05.2010;
- Terna SpA, con nota prot. n. 3048 del 25.02.2011, informa che la Società Farpower Srl, in data 14.02.2011, ha trasmesso alla scrivente documentazione integrativa relativa all'impianto in oggetto, e che per la stessa si conferma il parere di rispondenza già espresso con nota del 06.05.2010;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5089 del 13.04.2011, concede il nulla osta, evidenziando per la Società l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati e rappresentando che detto rischio é totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- Autostrade per l'Italia SpA, con nota prot. n. 7093 del 31.03.2011, comunica che, dagli elaborati, sembra che l'interferenza del progetto con l'autostrada si limiti all'attraversamento di alcune linee elettriche a MT ed AT. A tal proposito si precisa che tali linee potranno attraversare l'autostrada con un franco minimo di 12 metri dal piano viabile, con relativi sostegni collocati alla distanza minima di 30 metri dalla proprietà autostradale; in caso di attraversamento in sotterraneo, dovrà essere mantenuto un franco minimo di cm 150 tra l'estradosso della linea e il fosso di guardia;
- Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione Bari, con nota prot. n. 2330 del 05.05.2010, esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima relativamente alle opere in argomento e che interferiscono con la linea Foggia-Potenza con: due attraversamenti in corrispondenza di PL, al km 38+203 circa (AT) e al km. 38+966 circa (MT dei due aerogeneratori del 1° gruppo, A.01 e A.02) e con un parallelismo (solo stimato, nella fascia di rispetto dei trenta metri dalla rotaia) in un tratto da meglio definire. Non dovrà essere, inoltre, modificata l'attuale

regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria; tutte le opere in parallelismo dovranno essere esterne alla proprietà ferroviaria;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 4318 del 20.04.2011, fa presente che in data 21.03.2011 la Società proponente ha spontaneamente depositato agli atti di questa Autorità alcuni elaborati integrativi relativi alla variante progettuale dal cui esame si rileva che gli stessi sono adeguati alle osservazioni ed alle richieste formulate nella nota di questa Autorità prot. n. 2872 del 19.01.2011, ed in particolare che:

- la sottostazione elettrica, nella sua nuova ubicazione, non risulta interessata dalle piene bicentinarie così come individuate nello studio di compatibilità idrologica ed idraulica realizzato dalla Società;
- per le nuove intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico, si utilizzeranno le medesime modalità già previste per gli altri attraversamenti.

Pertanto si conferma il parere di compatibilità al P.A.I. espresso con nota prot. n. 15597 del 20.12.2010 con le seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti ed inoltre valutando le quote per la posa dei cavidotti stessi sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentennialia dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi; inoltre i pozzetti di immersione delle sonda teleguidata (mezzo operativo scelto dal soggetto proponente) siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica così come definita nell'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I.;
 2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I., il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentennialia;
 3. la strada per l'accesso all'aerogeneratore A40 sia realizzata garantendo la continuità idraulica dell'impluvio coinvolto mediante opere di attraversamento opportunamente dimensionate in relazione alla piena bicentennialia dello stesso;
 4. lo scavo della trincea per la posa del cavidotto nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I. sia realizzato in modo da prevenire fenomeni di instabilità nei versanti coinvolti;
 5. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
 6. le operazioni di scavo e reinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 7. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
 8. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del P.A.I.;
 9. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle precedentemente citate) e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 10. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- Comune di Deliceto - Ufficio Tecnico e Ambiente, con modulo parere consegnato nella riunione della Conferenza di Servizi del 19.05.2011, esprime parere favorevole a condizione che, in fase esecutiva e con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori, la Società proponente concordi con il Comune di Deliceto la soluzione più idonea per l'attraversamento su strada comunale del cavidotto esonerando il Comune stesso da qualsiasi accollo di spese, considerato che sul tratto di strada interessato dalle opere di posizionamento del cavo di collegamento alla sottostazione Terna sono previste altre opere della medesima tipologia appartenenti ad altre Società titolari di procedimenti autorizzati o in fase di autorizzazione;

- Comune di Candela - Ufficio Tecnico, con modulo parere consegnato nella riunione della Conferenza di Servizi del 19.01.2011, esprime parere favorevole a condizione che vengano acquisiti tutti i pareri e/o nulla osta di rito e l'osservanza degli indirizzi di cui alle delibere di C.C. n. 13/2005 e n. 3/2008 e venga verificato che non ci siano interferenze con il parco eolico di Edison SpA in corso di Autorizzazione Unica e che, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica, venga sottoscritto con questa Amministrazione la convenzione, così come prescritto dalle linee guida regionali; per quanto concerne tale nota del Comune di Candela si richiama quanto riportato nel verbale di Conferenza del 19.1.2011 dove è specificato che l'interferenza con il progetto della Edison SpA è stata già valutata in sede di verifica di esclusione di assoggettamento a VIA, conclusasi con la Determina del Servizio Ecologia n. 348 del 2008, e che le Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 non si applicano al procedimento in questione alla luce della disciplina transitoria di cui al punto 18.5 e che, in ogni caso, le medesime Linee Guida non prevedono la stipula di alcuna convenzione ed, anzi, stabiliscono al punto 13.4 che "Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di prevee convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto."

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 13937 del 12.07.2011, fa presente che, sulla scorta delle integrazioni trasmesse, l'impianto eolico in oggetto interferisce, per quanto di competenza di questo Ente, unicamente con la rete idrografica regionale in ordine alla quale si ribadisce che a questo Consorzio compete di esprimere solo un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione all'esecuzione delle opere interferenti con la rete idrografica dovrà essere richiesta alla Struttura Tecnica Periferica Regionale, competente per la gestione del demanio idrico. Le interferenze con la rete idrografica sono determinate dal cavidotto interrato per la connessione degli aerogeneratori alla rete elettrica nazionale, sia nella tratta MT e sia nella tratta AT di collegamento alla sottostazione 150/380 kV; in particolare risultano interessati gli alvei dei canali Madonna del Riposo, Rio Salso ed affluenti, i fossi Parrozzo e Viticone ed il torrente Carapelle. Si ritiene che le modalità di attraversamento dell'alveo non costituiscono pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che, pertanto, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'esecuzione dei lavori, con le seguenti prescrizioni:

1) i punti di immersione e riemersione della sonda teleguidata siano collocati ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 non solo dai cigli attuali degli alvei ma anche dal limite della proprietà demaniale; alla stessa distanza dovranno essere collocate paline segnalatrici della presenza del cavidotto che dovranno essere ammorsate in idonei blocchi di ancoraggio;

2) vengano rispettate tutte le prescrizioni eventualmente imposte dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale;

3) prima dell'inizio dei lavori, venga depositato presso questo Ente, per ognuno degli alvei attraversati, il progetto esecutivo delle opere da eseguire contenente:

- individuazione dell'area su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;

- sezione trasversale dell'alveo attraversato, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;
- documentazione fotografica dell'area;

4) l'inizio dei lavori di attraversamento dell'alveo venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 1233 del 03.03.2011, rappresenta che, esaminata la variante progettuale, si

esprime ai soli fini minerari nulla osta di massima alla realizzazione della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli delle cave, tale da garantire la stabilità delle scarpate e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave";

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli, con nota prot. n. 2087 del 17.05.2011, conferma il nulla osta già rilasciato con nota prot. n. 5307 del 25.10.2010, anche in relazione alla variante acquisita agli atti in data 14.02.2011 prot. n. 577;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 5701 del 19.05.2011, dopo aver preso visione delle integrazioni prodotte, si esprime relativamente agli studi presentati con riferimento al modello di aerogeneratore VESTAS V112 da 3 MW, che qui si ritiene possa considerarsi, in termini di interferenze ambientali, pressoché equivalente al modello SINOVEL SL3000 con rotore da 113 m, a parità di altezza del mozzo, relativamente ai quali sono state fornite puntuali elaborazioni sull'impatto acustico. Si ritiene doveroso evidenziare anche che, se pur precedentemente non segnalato, per quanto potuto verificare dagli atti d'Ufficio, l'aerogeneratore C21 è allocato in una posizione che dista circa 130 metri dal Parco Regionale Fiume Ofanto e, pertanto, all'interno dell'area buffer dello stesso. Esso, inoltre, esprime un fattore di criticità legato alla eccessiva eccentricità rispetto al baricentro del layout visto in pianta, che determina un consumo di suolo dato dalla sua solida aggregazione ai restanti aerogeneratori, decisamente sfavorevole in termini di costi-benefici ambientali. Rispetto, poi, al posizionamento della nuova sottostazione MT-AT così come riproposto negli elaborati allegati alla nota del 14 febbraio acquisita al prot. n. 4372 del 21.04.2011, si prescrive un parere dell'Autorità di Bacino che consideri la reciproca distanza tra le stesse e la vicina Lama Guarnieri. Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di poter esprimere, relativamente alla richiesta di variante presentata, ferme restando tutte le prescrizioni di cui alla D.D. n. 342/2008, parere favorevole per 13 aerogeneratori di seguito elencati: A.01, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.33, A.34, A.35, A.36, A.39 e A.40;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 11880 del 29.04.2011, conferma il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 15510 del 19.07.2010, nei soli riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato "A" e per le aree assoggettate;

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 25650 del 18.05.2011, evidenzia che il documento "Risultati analisi acustica" è privo di firma. Pertanto, affinché questo Dipartimento possa esprimere il parere di competenza richiesto nel Verbale della Conferenza di Servizi del 23 marzo 2011, è necessario che la documentazione previsionale dell'impatto acustico fornita venga sottoscritta da Tecnico Competente in acustica e che la stessa contenga una relazione descrittiva dell'analisi acustica effettuata.

A tal proposito, il Commissario ad acta precisava, nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria, la circostanza che "la documentazione priva di sottoscrizione è una mera integrazione della precedente relazione acustica inviata nel marzo 2010 e debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Inoltre, la documentazione in questione è stata inviata dal proponente il 28 aprile 2011 e, pertanto, l'ARPA poteva ben prima del 18 maggio 2011 (giorno immediatamente a ridosso della riunione conclusiva di Conferenza, comunicata con congruo anticipo in data 5 maggio 2011) far presente il predetto difetto di forma. Si ritiene che tale difetto non poteva impedire l'esame di merito della documentazione, fatta salva la necessità di una sua regolarizzazione da parte del proponente, ed, in definitiva, che la nota dell'ARPA non sia idonea ad impedire la conclusione dei lavori di Conferenza, ormai non più procrastinabile e ciò anche alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Ecologia della Regione proprio sull'impatto acustico".

- ANAS SpA - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, con

nota prot. n. URM-0001438-P del 18.05.2011, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che sia redatta apposita convenzione per l'attraversamento autostradale con la Società concessionaria Autostrada per l'Italia. Detta Convenzione, a titolo oneroso, dovrà essere sottoposta all'esame di questo Ufficio;

- che i lavori potranno essere avviati solo a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni tecniche che la Direzione di Esercizio 6° Tronco di Autostrade per l'Italia vorrà formalizzare per garantire adeguati standard per l'esercizio autostradale;

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, con modulo parere consegnato nella riunione della Conferenza di Servizi del 19.05.2011, ribadisce quanto indicato nei tre punti della nota prot. n. 3432 del 23.03.2011, fatta eccezione per l'aerogeneratore identificato col n. A.36 che sembra verificato dall'Ente locale non ricadente in area annessa ad "acqua pubblica". Si sottolinea ed aggiunge che gli aerogeneratori di cui al punto 2 della succitata nota ricadono anche nel Parco del fiume Ofanto. Le torri A.25 e A.26 risultano essere state affrancate o non gravate da uso civico, al contrario, per la torre A.33, sarà necessario integrare l'avvenuta affrancazione; inoltre le torri A.2, A.31, A.37, A.38, C.8, C.17 e C.18 non dovranno essere realizzate per i motivi evidenziati nella succitata nota. A proposito dei cavidotti e le due sottostazioni rappresentate, in considerazione che interessano per lo più interventi ipogeici, non interferiscono con il paesaggio, anche perché in prossimità delle acque pubbliche del torrente Carapelle è previsto l'uso dell'attraversamento con sonda telecomandata; si raccomandano, inoltre, le tipiche mitigazioni peraltro già ben elencate dal Servizio Regionale Assetto del Territorio.

Con riferimento alla posizione dell'aerogeneratore A.36, si fa presente che, con nota acquisita al prot. n. 1192 del 09.02.2012, è stata acquisita agli atti del Servizio Energia una relazione a firma di tecnico abilitato nella quale si assevera che "il punto più prossimo indicato come ciglio del corso d'acqua tutelato dal PUG di cui alla prescrizione dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Regionale Assetto del Territorio, si trova a metri 188 dal punto di ubicazione della torre A.36 coordinate EST 2569915 NORD 4555166, quindi l'aerogeneratore A.36 è esterno all'area annessa del corso d'acqua, così come individuato e tutelato dal PUG vigente nel Comune di Ascoli Satriano";

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 2821 del 23.03.2011, presa contezza della nuova ubicazione della "Cabina Utente", rilevato che le competenze di questa Direzione attengono sostanzialmente alla realizzazione del tratto di cavidotto che attraversa e/o corre in parallelo al tratturo "Pescasseroli-Candela", considerato che gli atti progettuali risultano carenti di tavole grafiche e fotografiche che evidenzino nei dettagli le metodologie da adottare per il posizionamento del suddetto cavidotto in ambito tratturale, fa osservare che provvederà ad esprimere il proprio parere allorquando verrà trasmessa la succitata documentazione.

A tal proposito la Società, con nota acquisita al prot. n. 5331 del 20.04.2011, provvedeva a dare riscontro alla richiesta di integrazioni di cui sopra; detta Direzione Regionale, tuttavia, ad oggi non ha rilasciato il conseguente parere di competenza il quale, pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della L. n. 241/1990;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con prot. n. 2797 del 23.03.2011, alla luce delle integrazioni fornite dalla Ditta proponente in data 17 gennaio 2011 (con allegata relazione tecnica), 11 febbraio 2011 e 2 marzo 2011 (relazione paesaggistica), e con riferimento agli aspetti inerenti la salvaguardia delle visuali panoramiche per gli aerogeneratori ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D", ritiene, a parziale modifica dei precedenti pareri espressi in data 09.07.2010 e 20.12.2010, di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P:

- per gli aerogeneratori A.01, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.33, A.34, A.35, A.36, A.39, A.40 e C.21 e le relative opere di connessione;

- per la sottostazione elettrica avente le coordinate Gauss-Boaga: longitudine 2565426; latitudine 4555282;

- per le opere di connessione elettrica del parco eolico alla sottostazione elettrica di trasformazione 150/380 kV nel Comune di Deliceto;

con le seguenti prescrizioni:

- sia verificato con rilievi di campagna che l'aerogeneratore A.36 sia esterno all'area annessa dell'attiguo corso d'acqua tutelato dal PUG;

- in fase di cantiere dovrà essere mitigato l'impatto dei lavori con le seguenti modalità:

1. periodica bagnatura delle piste di cantiere;
2. lavaggio dei pneumatici dei mezzi d'opera in uscita dal cantiere;
3. utilizzo di idonei cassoni scarrabili per lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi;
4. utilizzazione di recinzioni del cantiere con pannelli ciechi per i lavori che si svolgano nelle immediate vicinanze delle aree abitate;
5. utilizzazione di mezzi d'opera conformi alle più restrittive normative in materia di emissioni acustiche e in atmosfera;

- sia realizzato uno studio di inserimento paesaggistico dell'impianto finalizzato alla mitigazione degli impatti visivi che dovrà essere valutato dallo scrivente Servizio prima dell'inizio dei lavori; questo dovrà prevedere la realizzazione di interventi di piantumazione/naturalizzazione di aree di estensione complessiva non inferiore a 20.000 mq (preferibilmente in ampliamento di zone con vegetazione spontanea attigue ai corsi d'acqua o al Parco del Fiume Ofanto), con piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone; le aree potranno essere conservate in proprietà/gestione da parte di privati o affidate ad amministrazioni locali che potranno anche destinarle alla fruizione.

Si prescrive, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 35/2007, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio LL.PP - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 31872 del 18.05.2011, esprime parere che il progetto di che trattasi possa essere approvato a condizione che si proceda, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, a dare avvio di avviso del relativo procedimento alle ditte interessate dell'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. n. 327/2001;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n. 2429 del 27.09.2007, rappresenta che ha provveduto ad un esame di massima della documentazione tecnica in esito al quale non sembrerebbero individuate, tra le opere di nuova realizzazione, attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 e/o nella Tabella A e/o B del D.P.R. n. 689/59. Si rappresenta, infine, che, anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanze delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure, degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- ENAC, con nota prot. n. 57725 del 17.09.2007, considerato che:

- l'ENAV ha comunicato, con foglio AV/AOP/Proc/CQ/SC6156/0166606 del 09.08.2007 scheda ostacolo n. 6156, che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
- l'Aeronautica Militare - CIGA ha dato il proprio parere positivo per quanto concerne le procedure strumentali come da nota prot. n. M_DACIGA720/3463/T.11.11 del 04.06.2007, fornendo peraltro alcune precisazioni;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico rispetta i vincoli previsti dal Regolamento di costruzione dell'ENAC.

Non risultando implicazioni al riguardo, si rilascia, pertanto, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico con le raccomandazioni di seguito descritte.

Detto parco costituisce costruzione di altezza superiore a 100 mt. rispetto alla quota del terreno e, pertanto, in relazione ai requisiti per il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, le pale dell'impianto dovranno essere dotate di segnaletica diurna e notturna.

Ai fini del rispetto dei requisiti di segnaletica diurna, le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di 6 mt. l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 mt. delle pale stesse.

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

Per ciò che concerne la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare l'aerogeneratore solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa.

A riguardo, codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore.

In tal caso, codesta Società sarà tenuta ad inviare a questo Ente la predetta proposta tecnica che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà, inoltre, essere prevista a cura e spese della Società proprietaria una procedura manutentiva ed il monitoraggio della efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile.

Inoltre dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di BARI ed all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP ed inoltre dovrà essere confermata l'attivazione della relativa procedura manutentiva a cura di codesta Società.

Si segnala, infine, che, qualora codesta Società ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori, anche al fine di contenere l'impatto ambientale, codesta Società dovrà presentare uno studio al fine di identificare gli ostacoli più significativi sotto il profilo aeronautico.

- Ben oltre il termine di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, veniva trasmessa dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia la nota prot. n. 6698 del 09.05.2011 prot. in entrata n. 7704 del 14.06.2011. In applicazione dell'articolo 14 ter comma 7, della legge n. 241/1990, detta nota, recante il parere della Soprintendenza, essendo pervenuta oltre il termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi chiaramente preannunciato nella nota di convocazione, non poteva essere presa in considerazione, mentre doveva, per contro, considerarsi acquisito l'assenso della Sovrintendenza medesima. A margine, va anche considerato, e senza entrare nel merito delle valutazioni svolte nel parere in questione, che nella lettera di convocazione della Conferenza di Servizi erano stati forniti tutti i recapiti, compreso il numero di fax al quale la nota in questione, riportante peraltro la stessa data della riunione, poteva essere trasmessa con valore formale.

- Analogamente, gli Enti/Amministrazioni sottoelencati, pur essendo stati regolarmente invitati a partecipare alle riunioni della Conferenza di Servizi, non hanno provveduto, entro il termine conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, cioè entro il 19 maggio 2011, come indicato espressamente nella nota di convocazione, a rilasciare i relativi nulla osta di competenza e, pertanto, il Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/1990, riteneva di poter acquisire il loro assenso; si tratta di: Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Parchi, Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale, Provincia di Foggia, Comune di Ascoli Satriano, Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, Ministero Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata e ASL Foggia, Regione Puglia - aree politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - servizio lavori pubblici - ufficio coordinamento - strutture tecniche provinciali BA/FG;

- in data 19.01.2012 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Farpower Srl ed il Comune di Ascoli Satriano Atto di Impegno e Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, per i quali l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti ha provveduto alla registrazione rispettivamente ai repertori nn. 13530 e 13531 del 02.02.2012;
- in data 19.01.2012, in occasione della seconda convocazione a causa della precedente assenza del Comune di Candela, sono stati sottoscritti tra Regione Puglia e Società Farpower Srl Atto d'Impegno e Convenzione Unilaterali, per i quali l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti ha provveduto alla registrazione rispettivamente ai repertori nn. 13532 e 13533 del 02.02.2012;

Rilevato che:

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con note prot. n. 10472 e 10473 del 05.09.2011, comunicava rispettivamente al Comune di Ascoli Satriano ed al Comune di Candela ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 1164 del 09.02.2012, trasmetteva n. 3 copie del progetto definitivo e la relativa dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'adeguamento di tale progetto alle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi;
- in data 20.10.2011, perveniva opposizione da parte del sig. Flagella Gaetano relative all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito della quale l'Ufficio Energia invitava la Società Farpower Srl, con nota prot. n. 12675 del 25.10.2011, a fornire le proprie controdeduzioni pervenute in data 21.11.2011 ed in virtù delle quali detta opposizione si considera superata;
- in data 29.11.2011, pervenivano osservazioni da parte della sig.ra Antinozzi Gigliola relativa all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito delle quali l'Ufficio Energia invitava la Società Farpower Srl, con nota prot. n. 14226 del 29.11.2011, a fornire le proprie controdeduzioni pervenute in data 15.12.2011 ed in virtù delle quali dette osservazioni si considerano superate;
- in data 01.12.2011, perveniva opposizione da parte dei sig.ri Capuano Euplio, Capuano Pasqualina e Capuano Laura eredi di Morano Mariantonia relativa all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito della quale l'Ufficio Energia invitava la Società Farpower Srl, con nota prot. n. 14563 del 05.12.2011, a fornire le proprie controdeduzioni pervenute in data 22.12.2011 ed in virtù delle quali detta opposizione si considera superata.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 si dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientali, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica composto da n. 13 aerogeneratori per una potenza complessiva di 39 MW ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (FG) - località "Piana di Candela", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in
RATORE N. Conferenza di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

A.01 2565193 4555325
A.25 2567674 4555006
A.26 2568023 4554557
A.27 2568414 4554430
A.28 2568749 4554278
A.29 2569105 4554111
A.30 2569620 4554000
A.33 2568279 4555723
A.34 2568702 4555607
A.35 2569095 4554475
A.36 2569915 4555166
A.39 2570666 4554233
A.40 2570862 4553885

e delle opere connesse costituite da:

- cavidotti interrati MT per il collegamento dell'impianto eolico alla sottostazione elettrica utente MT/AT da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG);
- elettrodotto interrato AT per il collegamento della sottostazione elettrica utente alla sezione 150 kV presso la stazione elettrica 380/150 kV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21.01.2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela".

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 12 del 15 febbraio 2012 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i, la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza totale pari a 39 MW, come innanzi descritto, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (FG) - località "Piana di Candela".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL COMMISSARIO AD ACTA
ED IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12;

Visto la Legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2005, n. 1747;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 23.01.2007, n. 35;

Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti Regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7.

DETERMINANO

Art. 1)

Si prende atto di tutto quanto riportato nelle premesse, specificando, ai fini delle rispettive responsabilità, che le attività imputabili al Commissario ad acta sono esclusivamente quelle ricadenti nell'ambito del procedimento svoltosi in Conferenza di Servizi, iniziato l'11.01.2010 e conclusosi il 19.05.2011.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i, è adottata la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Farpower Srl, con sede legale in Roma alla Via delle Milizie n. 38, Partita IVA 08256301006, dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e alla D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 39 MW ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (FG) - località "Piana di Candela", costituito da n. 13 aerogeneratori, posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in
RATORE N. Conferenza di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

A.01 2565193 4555325

A.25 2567674 4555006

A.26 2568023 4554557
A.27 2568414 4554430
A.28 2568749 4554278
A.29 2569105 4554111
A.30 2569620 4554000
A.33 2568279 4555723
A.34 2568702 4555607
A.35 2569095 4554475
A.36 2569915 4555166
A.39 2570666 4554233
A.40 2570862 4553885

e dalle seguenti opere connesse:

- cavidotti interrati MT per il collegamento dell'impianto eolico alla sottostazione elettrica utente MT/AT da realizzarsi nel Comune di Candela (FG);
- elettrodotto interrato AT per il collegamento della sottostazione elettrica utente alla sezione 150 kV presso la stazione elettrica 380/150 kV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21.01.2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela".

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti in sede di Conferenza di Servizi.

Art. 4)

La Società Farpower Srl, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, dovrà assicurare, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate nei pareri tempestivamente trasmessi dagli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica ha:

- durata di anni venti per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori, più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Il parco eolico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzati col presente decreto sono di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003;

Art. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008 ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla D.G.R. n. 35/2007;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla D.G.R. n. 35/2007.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001, è demandato ai Comuni interessati il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole ed a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;
- a rispettare, in fase di realizzazione, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs.

n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del Direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

La presente Determinazione, unitamente al progetto vidimato, sarà notificata, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla Società istante ed ai Comuni di Ascoli Satriano e Candela (FG).

ART. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 (ventiquattro) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Commissario ad acta Il Dirigente del Servizio
Maria Grazia Fusco Giuseppe Rubino
